

# COMUNE DI PREMENO

Provincia del V.C.O

## IMU (Imposta Municipale Propria) ANNO 2026

Si informa che le aliquote IMU (Legge n.160 del 27/12/2019) da applicare nell'anno 2026 sono rimaste invariate:

- **Aliquote:** - **1,00%** per tutti i fabbricati (escluso abitazioni principali e relative pertinenze);
  - **1,06%** per le aree edificabili;
  - **0,6%** per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico) e relative pertinenze, detrazione € 200,00 rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro a prescindere dalle quote di possesso. Si ricorda che le abitazioni principali non rientranti nelle predette categorie catastali (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze sono esenti dal pagamento;
  - **Aliquota azzerata** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3/bis del D.L. 557/1993 (art. 1 comma 750 L.160/2019);
  - **Esenti dal 01/01/2022** i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati (art. 1 comma 751 L.160/2019). Al fine di poter beneficiare dell'esenzione è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU.
- **Scadenze pagamento: acconto entro il 16/06/2026 saldo entro il 16/12/2026 oppure** resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il **16 giugno 2026**.
- **Codice catastale del Comune di Premeno da indicare sul modello F24: H030.**
- **Codici tributo da indicare sul modello F24:**
  - 3912** IMU – per l'abitazione principale e relative pertinenze (*solo per le fattispecie previste*) – COMUNE ;
  - 3918** IMU – altri fabbricati tranne categoria "D" – COMUNE;
  - 3916** IMU – aree edificabili – COMUNE;
  - 3925** IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" – STATO;
  - 3930** IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" – INCREMENTO COMUNE.
- **Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" (esclusa categoria D/10)** l'aliquota è pari allo **0,96%**. È riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquote standard dello 0,76%; la differenza percentuale di due punti dovrà essere versata al Comune. Per il versamento devono essere utilizzati gli appositi codici tributo sopra indicati.
- **Terreni agricoli:** i terreni agricoli ricadenti nel territorio di questo Comune, classificato dall'Istat totalmente montano, rimangono esenti dal pagamento dell'IMU così come disposto dall'art.1 comma 758 lettera d) della Legge n. 160 del 27/12/2019. Si precisa che tale esenzione non riguarda le aree edificabili.
- **Pensionati esteri:** L'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 dispone dal 2021 la riduzione IMU del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano **titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia** (ossia pensione per la quale la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero), residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Il Paese estero che eroga la pensione in convenzione internazionale può anche non essere quello di residenza del soggetto passivo a patto che questo non sia l'Italia. I soggetti aventi diritto devono presentare al Comune nel quale è ubicato l'immobile per cui si richiede l'agevolazione: una **dichiarazione sostitutiva** di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 (si consiglia una tempestiva comunicazione al fine di procedere all'applicazione della riduzione di 2/3 della Tari già nel corso del corrente anno) ed inoltre deve essere presentata entro il 30/06/2023 la **dichiarazione IMU** per l'immobile sul quale si applica la riduzione prevista dalla norma. Nella predetta dichiarazione occorrerà barrare la casella "riduzione" ed indicare nello spazio dedicato alle annotazioni che ricorrono i requisiti previsti dall'art. 1, comma 48, legge n. 178/2020.
- l'art. 1 commi 81 e 82 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) dispone che, a decorrere dal 01/01/2023, i proprietari che hanno denunciato all'autorità giudiziaria l'inutilizzabilità e l'indisponibilità di un proprio immobile occupato abusivamente, sono esonerati dal pagamento dell'IMU;
- **Dichiarazione IMU:** I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.